



LINEE-GUIDA PER AUDIO/VIDEO CONFERENZE A PROVA DI REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Maggio 2021

La pandemia ha costretto le Amministrazioni consiliari, così come tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende private, a una rapida conversione digitale e telematica delle modalità di lavoro.

Smartworking, audio/video conferenze e utilizzo dei servizi digitali di condivisione dei dati non sono però destinati a scomparire con la fine dell'emergenza e si avviano a diventare modalità ordinarie di lavoro.

In tale contesto, il gruppo di lavoro *privacy* della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni e delle Province autonome ha svolto una ricognizione sullo stato dell'arte nelle diverse realtà consiliari, concentrando l'attenzione sull'utilizzo delle piattaforme *on line* che offrono la possibilità di effettuare audio/video conferenze per lo svolgimento di diverse attività, come riunioni di lavoro, corsi di formazione, eventi pubblici o aperti al pubblico, sedute di gara per l'acquisizione di beni, forniture e servizi o selezioni per il reclutamento di personale.

Tali attività comportano, infatti, il trattamento di dati personali e devono essere svolte in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 (di seguito, RGPD). Esse costituiscono quindi un campo di analisi limitato, ma nel quale è comunque necessario garantire il rispetto degli adempimenti e lo svolgimento delle attività di verifica che il RGPD impone ogni qualvolta si effettuino nuovi trattamenti o si utilizzino nuovi strumenti tecnologici.

Alla ricognizione hanno partecipato i referenti privacy di dieci Consigli regionali e di due Consigli provinciali (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Bolzano e Trento).

Il confronto delle esperienze ha messo in luce alcune buone pratiche già in atto e ha portato all'individuazione di una serie di misure da adottare per la "*messa online*" di audio/video conferenze a prova di RGPD; per dare concreto valore al lavoro svolto, si è quindi giunti alla redazione delle presenti linee-guida, che intendono sostenere un'amministrazione digitale attenta alla privacy.

Le linee-guida sono state elaborate considerando che l'uso dei servizi di audio/video conferenza costituisce una particolare modalità di svolgimento del trattamento di dati personali già svolto nelle Assemblee pur con altre modalità. Le indicazioni riguardano quindi specificamente solo i

servizi di audio/video conferenza, e non gli altri fattori che caratterizzano il trattamento dei dati personali per lo svolgimento di una funzione pubblica.

Il testo potrà essere aggiornato in considerazione di future indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia, o di ulteriori sviluppi tecnologici.

1° Acquisire contrattualmente una o più piattaforme di servizi on line.

Le attività devono svolgersi mediante piattaforme acquisite contrattualmente dall'Amministrazione. L'Amministrazione deve informare il personale riguardo alle piattaforme da utilizzare per le diverse attività lavorative, raccomandando di non fare ricorso a canali differenti, soprattutto qualora debbano essere discusse questioni che riguardino persone fisiche individuate o individuabili, o comunque questioni riservate.

2° Considerare i rischi e le possibili impostazioni dei servizi di *privacy by default*.

Come sempre, è raccomandato di svolgere un'analisi dei diversi contesti in cui le audio/video conferenze sono utilizzate per verificare se l'utilizzo della nuova tecnologia costituisce di per sé un rischio per i diritti e le libertà degli interessati a fronte del quale vanno introdotte specifiche contromisure. In ogni caso, va ricordato che i servizi di audio/video conferenza on line, offerti sul mercato e di norma acquisiti dalle Amministrazioni, possono essere impostati su richiesta dell'Amministrazione al fine di offrire particolare protezione ai dati personali trattati. Un'impostazione che va sempre adottata è quella di non consentire la partecipazione diretta di un soggetto senza che sia ammesso dall'organizzatore della audio/video conferenza per evitare l'accesso non autorizzato di soggetti esterni; deve essere mantenuta altresì esclusivamente in capo all'organizzatore la possibilità di registrare la riunione. Si suggerisce inoltre di adottare impostazioni che prevedano la disattivazione della telecamera e della connessione audio in via preventiva, consentendo a ciascun partecipante di attivare autonomamente il servizio audio/video dopo l'avvio della conferenza.

3° Designare i fornitori come responsabili del trattamento.

I Fornitori dei servizi di audio/video conferenza assumono la qualifica di responsabili del trattamento e devono essere vincolati all'Amministrazione ai sensi dell'art. 28 RGPD; sarebbe quindi necessario negoziare con gli stessi specifici atti contrattuali. In ogni caso, i grandi operatori del settore (per es. Microsoft corporation, Google Lcc.) prevedono i contenuti di cui all'art. 28 nelle condizioni d'uso che sono, di norma, accettate al momento della sottoscrizione.

4° Dare al personale istruzioni per il corretto utilizzo dei servizi di audio/video conferenza on line.

Tutti i dipendenti e i collaboratori che agiscono su incarico dell'Amministrazione devono essere istruiti sul corretto utilizzo delle video conferenze, ricordando, in primis, che alle riunioni che si svolgono da remoto si applicano le ordinarie disposizioni sul segreto d'ufficio e sul diritto alla

protezione dei dati personali. Le modalità possono essere diverse come, per esempio, linee-guida specifiche, particolari sezioni dei disciplinari sull'utilizzo dei servizi infotelematici, corsi di formazione, lettere di autorizzazione al trattamento, ecc. In ogni caso è importante che rimanga traccia delle misure adottate, in conformità al principio di responsabilizzazione, e che per l'eventualità di particolari tipologie di riunioni o eventi pubblici siano fornite, se necessario, specifiche istruzioni aggiuntive. In particolare, vanno definite le regole di trasmissione degli inviti, per evitare la partecipazione di soggetti non autorizzati, e di utilizzo della telecamera e del microfono anche al fine di avvertire i dipendenti circa i rischi di intrusione nella vita privata, per esempio in caso di collegamento da casa.

5° Fornire al personale ed ai soggetti esterni le informazioni sul trattamento dei loro dati nell'ambito delle attività di audio/video conferenza

Il personale deve essere edotto sul trattamento dei loro dati allorché si utilizzino i servizi on line messi a disposizione dall'Amministrazione, sia con riguardo ai Fornitori utilizzati, sia alle eventuali registrazioni effettuate. Tali informazioni possono essere integrative dell'informativa generale ai dipendenti rilasciata ai sensi dell'art. 13 RGPD o costituire il contenuto di un altro apposito documento. È raccomandata la messa a disposizione delle informative rilasciate dai Fornitori dei servizi. Le medesime informazioni devono essere rilasciate ai soggetti esterni che partecipano alle attività, per esempio allegandole all'invito.

6° In caso di registrazione e diffusione di interventi o performance, acquisire la liberatoria e il consenso per l'utilizzo dell'immagine

Nei casi in cui si intenda video-registrare un soggetto esterno (per esempio un relatore in un convegno o in un corso di formazione), anche per farne diffusione internamente o esternamente all'Amministrazione (per esempio sul portale istituzionale o sulla intranet regionale), è necessario fornire le informazioni di cui all'art. 13 RGPD e acquisire una liberatoria per l'utilizzo delle immagini e delle dichiarazioni, anche ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. È opportuno procedere in tale modo anche nei confronti dei dipendenti regionali, nel caso di incarichi particolari, non rientranti specificamente nell'attività lavorativa svolta dal dipendente (come ad es. l'attività di docenza).

Nell'ambito di eventi aperti al pubblico e con riguardo ai soggetti diversi dai relatori, è altresì raccomandato: 1) informare della registrazione con apposito documento messo a disposizione degli interessati, nell'invito o con un'altra modalità ai sensi dell'art. 13 RGPD, e ricordare verbalmente ai partecipanti che l'evento sarà registrato all'inizio dello stesso; 2) impedire l'utilizzo delle webcam; 3) acquisire la liberatoria, eventualmente anche in forma orale nel corso dell'evento, da parte di coloro che intendano comunque partecipare in video.

Nel caso di eventi "in presenza" trasmessi in diretta streaming (con eventuale registrazione), si consiglia di prediligere l'utilizzo di immagini che non ritraggano il pubblico in primo piano, o comunque di garantire che il pubblico sia ripreso solo quale sfondo o quale rappresentazione di contesto.

7° Tenere traccia dell'utilizzo dei servizi di video conferenza nel Registro delle attività di trattamento

L'utilizzo delle piattaforme di audio/video conferenza costituisce una particolare modalità per l'effettuazione dei trattamenti già censiti nel Registro dell'Amministrazione. Esso costituisce però anche uno specifico trattamento ed è quindi raccomandato tenerne traccia nelle schede relative agli altri trattamenti o anche in un'apposita scheda per esempio relativa all'utilizzo dei servizi on line.

8° Definire le modalità e i tempi di conservazione delle registrazioni e dei documenti condivisi e curarne la cancellazione

L'utilizzo di nuove tecnologie può comportare, come visto, l'effettuazione di nuovi trattamenti connessi al particolare mezzo utilizzato. In particolare, è da considerare la possibilità di effettuare registrazioni e di condividere mediante la piattaforma alcuni documenti elettronici che rimangono salvati nell'applicazione stessa. Per tali ipotesi è necessario informare i collaboratori che le piattaforme di audio\video conferenza non costituiscono ambienti "ordinari" di condivisione dei file, invitandoli ad utilizzarli a tal fine solo per il tempo strettamente necessario. Devono quindi essere previste regole di conservazione e cancellazione, da indicare nel Registro delle attività di trattamento.

9° Prestare particolare attenzione alle audio/video conferenze che possano riguardare specifiche categorie di soggetti o di contesti

L'attenzione alla tutela della privacy e alla trasparenza del trattamento deve essere adeguata al contesto. In particolare, si raccomanda di prestare attenzione all'uso delle piattaforme di audio/video conferenza nel caso di coinvolgimento di soggetti vulnerabili (minori, persone con disabilità, particolari tipologie di utenti), ovvero di utilizzo nell'ambito di procedure concorsuali o di evidenza pubblica. Per quanto concerne le procedure di gara, in particolare, si suggerisce di verificare se nella documentazione già resa disponibile ai partecipanti vi sia un'informativa che contempla espressamente lo svolgimento delle sedute da remoto; in caso contrario, si suggerisce di fornirla tempestivamente.